



Banca Popolare di Cividale
Gruppo Banca Popolare di Cividale

REGOLAMENTO
DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE
DELLA BANCA POPOLARE DI CIVIDALE

Bozza per l'Assemblea dei Soci del 24-26 aprile 2015

approvata dal Consiglio di Amministrazione il 25 marzo 2015

1. Obiettivi e finalità del regolamento

Con il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”), la Banca Popolare di Cividale (di seguito, la “Banca”) intende disciplinare le modalità di funzionamento della raccolta e trasmissione ordini e di negoziazione delle proprie Azioni ordinarie (di seguito, le “Azioni”) sul mercato secondario, al fine di offrire ai clienti della banca uno strumento per favorire la liquidità dell’investimento, in uno scenario di piena trasparenza.

Infatti, le Azioni non sono negoziate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, il che potrebbe causare difficoltà nella ricerca, da parte degli attuali Azionisti, di acquirenti interessati, e viceversa.

Potranno avvalersi delle modalità di negoziazione illustrate nel Regolamento e procedere alla trasmissione degli ordini soltanto i clienti della Banca che abbiano concluso un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini (di seguito, il “Contratto”) ed accesi i rapporti accessori relativi.

Il presente Regolamento deve pertanto essere letto insieme alla policy di esecuzione e trasmissione ordini della Banca (di seguito, la “Policy”).

La Banca può intervenire episodicamente in conto proprio inviando i propri ordini all’intermediario negoziatore, dandone comunicazione pubblica in modo preventivo. Tale comunicazione, riportata sul sito Internet della Banca con almeno un mese di anticipo, deve indicare i quantitativi, il prezzo limite e la data dell’asta in cui sarà inserito il relativo ordine.

2. Raccolta degli ordini

I clienti della Banca potranno, in conformità al Contratto, impartire presso la Banca ordini aventi ad oggetto l’acquisto o la vendita delle Azioni, che verranno eseguiti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Gli ordini raccolti dalla Banca, in particolare, saranno trasmessi all’Istituto Centrale delle Banche Popolari (di seguito, “ICBPI”), intermediario negoziatore selezionato dalla Banca stessa, che li eseguirà secondo le modalità previste nel Regolamento.

2.1. Limiti di prezzo

Gli ordini di acquisto e di vendita delle Azioni dovranno essere impartiti con un limite di prezzo.

Tale limite di prezzo non può essere inferiore al prezzo di emissione determinato annualmente dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta del CdA e sentito il Collegio Sindacale, come poi pubblicato sul sito Internet della Banca stessa.

Lo stesso limite di prezzo non potrà essere superiore o inferiore del 10% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura, sempre nel rispetto del limite fissato al periodo precedente. Se il limite di prezzo dell’ordine sarà inferiore o superiore del 10% rispetto al prezzo della precedente asta, l’ordine sarà rifiutato dall’intermediario negoziatore.

Non potranno pertanto essere impartiti ordini “al meglio”. Gli ordini dovranno essere inseriti rispettando un tick di negoziazione di 0,05 euro (ad esempio 19,60; 19,65; 19,70).

2.2. Forme e orari

Gli ordini, come le revoche degli stessi, potranno essere impartiti nei giorni e negli orari in cui le filiali della Banca sono aperte al pubblico e a condizione che sia aperta la Borsa Italiana, fatta

eccezione per il giorno in cui si terrà l'asta disciplinata dal seguente paragrafo 3: in tale giorno, gli ordini potranno essere impartiti fino alle ore 13:30. L'inserimento di nuovi ordini è sospeso per un periodo pari a due settimane prima e una settimana dopo l'Assemblea annuale dei Soci. Dopo tale sospensione il prezzo dell'Azione determinato dall'Assemblea quale prezzo di emissione ai sensi dello Statuto viene assunto come "ultimo prezzo di chiusura" quale riferimento per le nuove negoziazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 2.1.

2.3. Durata degli ordini

Gli ordini di acquisto e di vendita dovranno avere una validità non superiore ad un anno e dovranno riportare una scadenza corrispondente ad un giorno d'asta. Gli ordini che non rispettano tali caratteristiche saranno rifiutati.

2.4. Quantità

Il lotto minimo di negoziazione è pari ad una Azione.

Ogni intestatario di Azioni può avere ordini aventi ad oggetto "Azioni" in attesa di esecuzione per quantità complessivamente non superiori a 2000 (duemila) Azioni per lato. Non concorrono al calcolo degli ordini in attesa di esecuzione gli ordini già eseguiti, parzialmente eseguiti per la parte eseguita, ineseguiti, rifiutati o revocati. Il controllo è effettuato dalla Banca in fase di raccolta ordini.

Il cliente può presentare richiesta scritta di deroga al limite quantitativo predetto, indirizzata al CdA della Banca. La richiesta di deroga per ordini di acquisto può essere accolta dal CdA se, nelle due aste precedenti alla riunione del Consiglio, la quantità delle Azioni in vendita risultava maggiore rispetto alla quantità di Azioni in acquisto.

La richiesta di deroga per ordini di vendita può essere accolta dal CdA se, nelle due aste precedenti alla riunione del Consiglio, la quantità delle Azioni in acquisto risultava maggiore rispetto alla quantità di Azioni in vendita.

L'inserimento degli ordini con quantità in deroga avviene dopo l'inserimento di tutti gli altri ordini con quantità "standard"; gli ordini con quantità in deroga hanno validità per la sola asta della settimana nella quale vengono inseriti.

3. Esecuzione degli ordini

Gli ordini raccolti dalla Banca, aventi le caratteristiche indicate nel precedente paragrafo, saranno trattati da ICBPI nell'ambito del proprio servizio di esecuzione di ordini, tramite un meccanismo di asta settimanale avente le seguenti regole:

- data e ora dell'asta: il giovedì di ogni settimana, alle ore 14:30, salvo che il giovedì cada in un giorno festivo (per tale intendendosi un giorno in cui la Borsa Italiana è chiusa alle contrattazioni). In tal caso, la fase d'asta viene anticipata al primo giorno lavorativo precedente;
- ordini considerati: gli ordini impartiti dai clienti fino alle ore 13:30 del giorno fissato per l'asta non ancora eseguiti ed in corso di validità;
- criteri di formazione del book: gli ordini vengono inseriti in ordine di prezzo decrescente (se di acquisto) o crescente (se di vendita) e, a parità di prezzo, in ordine di ricezione (data e ora di ricezione);
- criteri di determinazione del prezzo. Il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di Azioni. Nel caso in cui non risulti soddisfatta tale modalità di

determinazione del prezzo in modo univoco, la conclusione delle negoziazioni avverrà secondo le seguenti regole:

- a) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, al prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo teorico di asta);
 - b) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, al prezzo più prossimo all'ultimo prezzo d'asta;
 - c) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall'ultimo prezzo d'asta, al prezzo maggiore tra i due equidistanti.
- Qualora il prezzo teorico di asta, rispetto al prezzo rilevato nella seduta precedente, sia superiore/inferiore del 10%, il prezzo d'asta non sarà validato e gli ordini non verranno eseguiti. Il prezzo d'asta rimarrà quello determinatosi nell'ultima asta in cui sono stati conclusi degli scambi. Per ogni seduta successiva il limite del 10% sopra riportato sarà raddoppiato.

4. Conferma dell'esecuzione o della mancata esecuzione degli ordini e regolamento

4.1. Conferme

La Banca comunicherà l'esecuzione o la mancata esecuzione degli ordini secondo le tempistiche indicate nel Contratto.

4.2. Regolamento

Il regolamento degli ordini eseguiti avverrà con i tempi e le modalità tempo per tempo previsti in merito da Borsa Italiana, e secondo il calendario "Target".

5. Trasparenza delle negoziazioni

5.1. Trasparenza pre-negoziazione

La Banca pubblica sul proprio sito Internet:

- il prezzo teorico d'asta e il numero e volume delle transazioni eseguibili, riferito alla fine del giorno precedente.

5.2. Trasparenza post negoziazione

La Banca pubblica sul proprio sito Internet:

- il numero, volume e prezzo delle transazioni eseguite, non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'asta.

6. Varie

6.1. Validità del Regolamento

Il Regolamento ed i limiti in esso previsti si applicano esclusivamente alle negoziazioni che avvengono tramite ICBPI, quale canale istituzionale di acquisto e vendita delle Azioni per i clienti della Banca. Al di fuori di tale canale, le Azioni possono essere sempre negoziate direttamente tra le parti anche ad un valore inferiore o superiore al prezzo determinato sul sistema di negoziazione descritto nello stesso. L'inserimento dell'ordine e l'utilizzo del sistema di negoziazione presuppongono la accettazione da parte del cliente del presente Regolamento e della Execution Policy della banca.

6.2. Diritti di Opzione, Obbligazioni Convertibili, Altri Titoli

L'eventuale trattazione sul sistema di negoziazione di diritti di opzione emessi dalla Banca in occasione di aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili emesse dalla Banca e di altri strumenti finanziari che diano il diritto al detentore del titolo o alla Banca di trasformare gli stessi in Azioni della Banca stessa sarà disciplinata dal presente Regolamento. La documentazione d'offerta relativa ai titoli stessi potrà comunque precisare le regole specifiche di negoziazione ad essi applicabili.